

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020), l'articolato reca un quadro di armonizzazione minima volto a disciplinare le caratteristiche dello strumento delle obbligazioni bancarie garantite.

Le obbligazioni bancarie garantite sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di default dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti dell'aggregato di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.

Fino ad ora, la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito: la direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e ne rispecchia dunque le motivazioni. L'articolato si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, l'obiettivo è quello di dare attuazione a tali obblighi.

Sotto il profilo sostanziale la normativa europea e di conseguenza quella italiana di recepimento costituisce l'attuazione della volontà di preservare la stabilità finanziaria e sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali attraverso la regolazione delle obbligazioni bancarie garantite in modo armonizzato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa applicabile in materia è attualmente contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB), nella legge 30 aprile 1999, n. 130 e nelle sue disposizioni attuative, e nella disciplina di livello secondario emanata dalla Banca d'Italia (in *primis*, si vedano le disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nell'ambito del riassetto della disciplina si è operata una parziale rilegificazione del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310, volta a snellire la struttura delle fonti normative e in linea con i principi di semplificazione normativa

richiamati anche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e con la relazione del 10 giugno 2021 sui criteri operativi per l'efficace attuazione del programma di Governo.

L'intervento in normativa primaria riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, TUB e dei criteri di delega di cui all'art. 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare la materia con propri provvedimenti generali ricorrendo alla disciplina secondaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge venenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario, costituisce anzi diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e ha come obiettivo principale quello di armonizzare la disciplina dell'emissione e della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e specificare il trattamento prudenziale delle stesse.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano al momento procedure di infrazione da parte della Commissione europea sull'oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, costituisce anzi adempimento di un obbligo sovranazionale.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine al medesimo o ad analogo oggetto.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

Si segnala che la direttiva, al considerando 17, riconosce la possibilità di recepire la normativa europea secondo varie forme di segregazione (ad esempio nello stato patrimoniale, attraverso una società veicolo o in altri modi), poiché costituisce intervento di armonizzazione minima nel rispetto dei modelli utilizzati dagli Stati membri.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono introdotte le nuove definizioni di obbligazioni bancarie garantite, obbligazione garantita europea, obbligazione garantita europea premium, attivi idonei, attività liquide, banca emittente, società cessionaria, patrimonio separato, programma di emissione, deflusso netto di liquidità, Stati ammessi. Tali definizioni sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si aggiungono nuovi articoli;
- si abrogano alcuni articoli e decreti;
- s'introduce una disciplina transitoria.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente. Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni similari.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte del MEF e della Banca d'Italia. Non sono previsti termini.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con*

correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle Amministrazioni. La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede ulteriori analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.